

Sistema Bibliotecario dell'Unione dei Comuni del Nord-Salento

REGOLAMENTO

ART. 1

(Istituzione)

L'Unione dei Comuni del Nord-Salento, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs 267 del 18.8.2000, al fine di istituire e gestire in modo coordinato un servizio di interesse culturale imprescindibile nella nostra società, costituisce il servizio che sarà denominato Sistema Bibliotecario dell'Unione dei Comuni del Nord-Salento (S.B.U.) Fanno parte del S.B.U., le biblioteche dei comuni di: Campi Salentina, Guagnano, Novoli, Squinzano, Surbo, Trepuzzi.

Le eventuali adesioni successive, verranno comunicate dal Presidente dell'Unione a tutti i Comuni aderenti, con proprio decreto.

Attraverso il Sistema Bibliotecario, i Comuni aderenti, attuano l'integrazione e la cooperazione dei propri servizi bibliotecari ai sensi della L.R. n. 22 del 17 aprile 1979, in quanto compatibile con il Decreto sopra menzionato.

L'istituzione del Sistema è autorizzata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni del Nord-Salento.

ART. 2

(Finalità)

L'Unione dei Comuni del Nord-Salento favorisce la crescita culturale individuale e collettiva e riconosce il diritto dei cittadini all'informazione e alla documentazione, con lo scopo di promuovere lo sviluppo della personalità e la consapevole partecipazione alla vita associata.

Il S.B.U. è lo strumento mediante cui le Biblioteche aderenti, fatta salva l'autonomia di ciascuna, coordinano l'acquisizione, la conservazione, la pubblicazione dei Beni Librari e di documenti posseduti dalle Biblioteche, realizzano un Sistema informativo integrato, distribuito in tutte le Biblioteche con il risultato di mettere a disposizione per i cittadini dell'Unione, un più vasto e valido patrimonio per le personali esigenze di studio, informazione, lettura, documentazione e svago.

Il Sistema accoglie e si fa promotore di collaborazioni con servizi socio-culturali del territorio.

Fa propria e realizza l'ispirazione del "Manifesto Unesco sulle Biblioteche Pubbliche".

ART. 3

(Sede)

Il S.B.U. ha sede presso un Comune che assume le funzioni di centro del Sistema e coordina, realizza e cura i servizi richiesti dalle Biblioteche collegate.

ART. 4 (Compiti e funzioni)

Il S.B.U. si propone di svolgere i seguenti compiti:

- a) coordinamento dei programmi delle Biblioteche associate; definizione di norme comuni per le scelte catalografiche, per l'organizzazione dei servizi al pubblico, per le procedure di elaborazione automatica dei dati, per la misurazione dei servizi e di indicatori di sviluppo. Formulazione di programmi di collaborazione con altri Sistemi bibliotecari e servizi centralizzati al di fuori del Sistema Bibliotecario.
- b) Coordinamento degli acquisti. Definizione di un comune programma di incremento delle raccolte con eventuali individuazioni di specializzazione delle singole biblioteche per lo sviluppo di particolari settori. Realizzazione di un servizio centralizzato di informazione del mercato editoriale e della produzione di materiale di documentazione audiovisiva , con un'esposizione delle novità editoriali.
- c) Realizzazione di una rete informatica integrata tra tutte le biblioteche, che garantisca la gestione automatizzata e autonoma delle funzioni operative delle singole biblioteche. Collaborazione ed integrazione del proprio catalogo bibliografico con progetti provinciali e/o regionali, al fine di costituire una rete informativa più ampia.
- d) Organizzazione e gestione del prestito interbibliotecario.
- e) Aggiornamento del personale delle biblioteche.
- f) Monitoraggio degli indicatori biblioteconomici relativi alle biblioteche associate e definizione periodica di standard-obiettivo.
- g) Promozione e coordinamento di attività culturali con particolare riguardo alla scuola correlate alle funzioni proprie delle biblioteche di diffusione della lettura e dell'informazione del libro e del documento.
- h) Promozione e coordinamento di attività culturali sul territorio, in collaborazione con istituzioni promotrici di progetti che stimolino la lettura e favoriscano mostre sul libro, dibattiti e conferenze.

ART. 5 (Commissione)

Per il funzionamento del S.B.U., si fa capo alla Biblioteca del Comune centro del sistema. La gestione del Sistema è affidata alla "Commissione del S.B.U."

ART. 6 (Membri della Commissione)

La Commissione è composta:

- a) dai Sindaci e/o loro delegati, facenti parte degli Enti di appartenenza delle singole biblioteche inserite nel Sistema;

- b) dal Dirigente ai Servizi Culturali nominato dal Sindaco con delega alla Cultura dell'Unione dei Comuni del Nord-Salento;
- c) da un rappresentante dell'Università degli Studi Lecce attinente al Settore dei Beni Culturali;
- d) da un rappresentante del Centro Servizi amministrativi di Lecce;
- e) un rappresentante degli Istituti e/o delle Associazioni Culturali attinenti alla promozione del libro e della lettura.

Resta ferma, per le attività proprie di ciascuna biblioteca la Commissione della stessa.

ART. 6

(Compiti della Commissione)

Spetta alla Commissione determinare:

- a) modalità di coordinamento delle attività delle singole biblioteche nell'ambito del Sistema;
- b) l'elaborazione del piano annuale delle attività e degli obiettivi, nonché delle risorse umane, finanziarie e tecniche;
- c) l'elaborazione dei criteri di ripartizione dei contributi dell'Unione dei Comuni del Nord-Salento e dei contributi per lo sviluppo dello stesso.

ART. 7

(Modalità di funzionamento della Commissione)

La Commissione si riunisce di regola almeno due volte l'anno ed è convocata dal Sindaco con delega alla Cultura dell'Unione dei Comuni del Nord-Salento. L'avviso di convocazione deve essere recapitato, anche mediante fax o e-mail, almeno sette giorni prima della data stabilita e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. Per la validità della riunione, in prima convocazione è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti. La seconda convocazione, prevista un'ora dopo la prima è valida con un terzo dei rappresentanti.

ART. 8

(Norme finali e transitorie)

Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio dell'Unione dei Comuni del Nord Salento, su richiesta sottoscritta da quattro Sindaci facenti parte dell'Unione. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento al D.Lgs 267 del 18.8.2000 e, in quanto compatibile, al Regolamento degli Organi Istituzionali del Comune Centro Sistema.